

favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale" dispone:

- abrogazione del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello: l'articolo 1, comma 67 dispone - con effetto dal 1° gennaio 2008 - l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello). La stessa norma dispone altresì, al comma 69, l'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 27, comma 4, lett. e), del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797. Ciò determina l'abrogazione della apposita voce di esclusione dalla base imponibile contributiva e previdenziale, e pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello è dovuta l'ordinaria contribuzione. In sostituzione dell'abrogata decontribuzione, il medesimo comma 67 introduce, in via sperimentale per il triennio 2008 - 2011 e a domanda delle aziende, uno sgravio contributivo in misura di 25 punti percentuali per le aziende e, per il lavoratore, pari alla quota di contribuzione a carico dello stesso - nei limiti delle risorse stabilite dalla norma medesima (per l'anno 2008 pari ad € 650 milioni)- sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, rimandando all'emanazione di un apposito decreto ministeriale per l'attuazione pratica del nuovo beneficio.

- abrogazione della disciplina del contratto di lavoro intermittente: l'articolo 1, comma 45, abroga gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

-abrogazione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato: l'articolo 1, comma 46, dispone che è abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

Con riferimento a tali ultime due previsioni, le norme non dispongono espressamente un regime transitorio. Pertanto, allo stato, deve ritenersi che non sia più possibile instaurare contratti di lavoro delle tipologie abrogate, ma che continuino a produrre effetti i contratti stipulati in data antecedente il 1° gennaio 2008. Si è in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Ministero del lavoro;

- stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento di particolari prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche: l' articolo 1, comma 47, dispone che al fine di

contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Detti contratti collettivi disciplinano, tra l'altro, la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro di cui ai commi da 47 a 50, nonché criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali dell'eventuale indennità;

- abrogazione del contributo aggiunto per il lavoro straordinario: - l'articolo 1, comma 71, , dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso. Poiché i compensi per lavoro straordinario rientrano tra le componenti variabili della retribuzione (delibera consiliare n. 5 del 26 marzo 1993, e, da ultimo, circolare 136 del 21 dicembre 2007), ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo detti compensi, relativi al lavoro straordinario effettuato nel mese di dicembre 2007, si considerano retribuzione del mese di GENNAIO 2008 e pertanto, per effetto della norma in oggetto, non sono soggetti alla contribuzione aggiuntiva (cfr. msg 658 del 9 gennaio 2008).

Trattamento previdenziale dei consiglieri comunali: la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008), ha apportato alcune modifiche alle norme del T.U. n. 267/2000 in materia di trattamento previdenziale degli amministratori locali, disponendo, tra l'altro, che i consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, del predetto testo unico se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86. Ne consegue che viene meno per tali amministratori il diritto all'accredito

della contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 300/1970.

Si confermano gli effetti conseguenti all'applicazione del D.M. 15 marzo 2005 recante "Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo". L'applicazione del decreto con il quale sono state individuate ulteriori categorie di lavoratori obbligatoriamente assicurati all'ENPALS ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. CPS 16/07/1947, n. 708, comporta una riduzione della platea dei soggetti assicurati ai fini pensionistici nel FPLD. Si tratta dei dipendenti da imprese operanti nel settore delle sale scommesse e sale giochi, nei circoli sportivi di qualsiasi genere, nelle palestre e sale fitness classificate ai fini previdenziali nel settore terziario. In attesa dell'emanazione della circolare per la quale sono stati richiesti chiarimenti al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, con l'interpello n. 21/2007 del 14 agosto 2007, condiviso con il predetto dicastero è stato definito che con decorrenza 22 aprile 2005, sono obbligatoriamente iscritti presso l'ENPALS gli impiegati e operai dipendenti da case da gioco e dalle sale di scommesse a condizione che l'attività sia esercitata in modo esclusivo dal datore di lavoro.

La legge 29 novembre 2007, n. 222, "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale" all'articolo 34 reca disposizioni in favore delle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti e reca altresì ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo".

Il citato articolo 34 estende i benefici già previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti. In particolare si tratta delle elargizioni previste dall'art. 5, commi 1 e 5, della legge n. 206/2004;

dell'elargizione a favore di chi abbia subito un'invalidità permanente a causa di un atto di terrorismo, prevista dall'art. 1, comma 1, della legge n. 302/1990, e incrementata dall'art. 5, comma 1, della legge n. 206/2004 (pari nella misura massima a 200.000 euro e proporzionata alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale);

dell'elargizione a favore dei componenti della famiglia di colui che, in conseguenza dell'atto di terrorismo, abbia perso la vita, prevista dall'art. 4, comma 1, della legge n. 302/1990 (e la riliquidazione in

tal senso, disposta dall'art. 12, comma 3, della stessa legge, degli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione dalla legge n. 466/1980), incrementata ad euro 200.000 dall'art. 5, comma 5, della legge n. 206/2004.

Gli enti previdenziali provvedono al pagamento dei benefici economici in favore dei propri iscritti e sono tenuti a rendicontare al Ministero dell'Interno tali pagamenti, ai fini del rimborso da parte del medesimo Ministero.

Il comma 3 apporta modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, nel senso che sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Inoltre la retribuzione pensionabile viene rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.

I benefici di cui al comma 3 hanno la medesima decorrenza prevista dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Procedendo nella disamina normativa di interesse per il fondo pensioni lavoratori dipendenti, si cita la legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria per il 2008.

La citata legge reca, tra l'altro, disposizioni in materia di accredito contributivo per maternità verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro già disciplinata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53).

L'articolo 1, comma 504, stabilisce che le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Per espressa previsione normativa sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007.

L'articolo 2, comma 505, della legge n. 244 in esame, reca l'interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

L'articolo 6, comma 1, della legge 15 maggio 1985, n. 140, dispone che gli ex combattenti e assimilati, titolari di pensione con decorrenza

successiva al 7 marzo 1968, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile della pensione nella misura di lire 30.000 mensili (attuali 15,49 euro).

A norma del comma 3 del citato articolo 6, la maggiorazione è soggetta alla disciplina della perequazione automatica. Come previsto dal successivo comma 4, le disposizioni dell'articolo 6, ivi compresa quindi quella relativa agli aumenti di perequazione, "hanno effetti economici dal 1° gennaio 1985 per le pensioni in godimento e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda per i futuri pensionati".

L'articolo 2, comma 505, della legge n. 244/2007 afferma che: "L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1940, n. 185, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto".

In relazione alla norma di interpretazione autentica testé citata, coerente con i criteri seguiti sino ad oggi dall'Istituto, l'importo della maggiorazione deve essere attribuito alla decorrenza della medesima nella misura di lire trentamila (euro 15,49) stabilita dal più volte citato articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 1985 e non nella misura comprensiva delle perequazioni intervenute dalla sua istituzione. L'importo spettante alla decorrenza deve essere assoggettato ai successivi aumenti perequativi.

Tra i provvedimenti di recente emanazione si illustra la legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività".

La citata legge n. 247 prevede una serie di interventi in materia previdenziale e, in particolare, modifica i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella legge 23 agosto 2004, n. 243, e stabilisce una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici anticipati conseguiti con 40 anni di anzianità contributiva.

Tali modifiche normative non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007 e che continuano a poter conseguire la pensione secondo la normativa in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008.

L'articolo 1, comma 1, sostituisce la Tabella A, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, con le Tabelle A e B allegate alla legge n. 247 del 2007.

Inoltre l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 247 del 2007 sostituisce l'articolo 1, comma 6, lettera a), della citata legge n. 243 del 2004; l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della predetta legge n. 247 del 2007 sostituisce l'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della citata legge n. 243 del 2004.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008, i lavoratori rientranti nel "sistema retributivo o misto" e i lavoratori rientranti nel "sistema contributivo", potranno andare in pensione rispettivamente di anzianità e di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti di seguito specificati.

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno 58 anni di età e 35 anni di contribuzione; dal 1° luglio 2009, la Tabella B ha introdotto il c.d. "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato, secondo la seguente progressione: dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 95 con un'età anagrafica minima di 59 anni; dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere è 96 con un'età anagrafica minima di 60 anni; a decorrere dal 1° gennaio 2013 la quota da raggiungere è 97 con un'età anagrafica minima di 61 anni.

Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età, si perfeziona, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Resta altresì fermo che per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, può essere ottenuto, a partire dal 1° gennaio 2008, con i seguenti requisiti: 60 anni di età, se donne, e 65 anni, se uomini, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243); a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Il provvedimento legislativo in argomento ha, inoltre, introdotto una novità in tema di computo della contribuzione utile al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

L'articolo 1, comma 77, lettera b) ha, infatti, aggiunto il comma 5 ter all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. In base a tale ultima disposizione ai fini del computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio.

Continuano, invece, a rimanere esclusi nel caso di specie i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria.

I periodi di contribuzione utili per il raggiungimento dei 40 anni sono gli stessi da utilizzare per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso a pensione ai sensi del citato articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2), della legge n. 243 del 2004, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 2), della più volte citata legge n. 247 del 2007.

Pertanto, anche in quest' ultima fattispecie, diventano utili per il diritto a pensione i contributi da riscatto dei periodi di studio.

L'articolo 1, comma 5, della legge n. 247 stabilisce un regime "transitorio" di decorrenze per i soggetti che accedono al: pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione; pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.

Le finestre di accesso per il pensionamento di vecchiaia non si applicano a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2007.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lett. a), della legge in esame "coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

Pertanto, i lavoratori dipendenti che risultino in possesso di 40 anni di contribuzione: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno; entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre; entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b) coloro ai quali sono liquidate pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo; entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

Come noto l'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 503 del 1992 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Poiché i requisiti richiesti per l'apertura della finestra sono solamente quelli anagrafici e contributivi, non è necessario cessare l'attività lavorativa dipendente nel trimestre in cui si raggiungono i predetti requisiti.

Nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina in materia di "finestre di accesso" per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico di anzianità con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni ai quali si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Relativamente ai soggetti che conseguono il diritto a pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i requisiti stabiliti dall'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della predetta legge n. 243 del 2004, come modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della legge n. 247 del 2007 si è in attesa di specifico parere dei Ministeri vigilanti.

La suddetta legge n. 247 del 2007 non ha apportato modifiche all'articolo 1, commi da 3 a 5, della citata legge n. 243 del 2004, recanti la cosiddetta "salvaguardia del diritto a pensione" per coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007.

Alcune innovazioni sono state, invece, introdotte dall'articolo 1, comma 2, lettera c), lettera d) e lettera e), del provvedimento in esame.

La prima delle disposizioni appena citate, modificando l'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ha stabilito che la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007 in materia di pensionamenti di anzianità, continui ad applicarsi anche dopo la predetta data ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 20 luglio 2007.

La lettera d) ha, invece, aggiunto il comma 18 bis alla più volte citata legge 23 agosto 2004, n. 243. Tale norma prevede che: "le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223".

La successiva lettera e) innalza il numero dei soggetti che possono beneficiare della salvaguardia prevista dai commi 18 e 18-bis della

legge n. 243 del 2004 da 10.000 a 15.000 in accordo con le modifiche apportate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti.

In materia di perequazione automatica, l'articolo 5, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 127, ha stabilito che sulle quote di pensione comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS l'indice di perequazione automatica sia riconosciuto, per il triennio 2008-2010, nella misura piena del 100 per cento.

Pertanto, nel periodo sopra indicato la percentuale di perequazione viene concessa per intero sull'importo di pensione non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella misura del 75 per cento per le fasce eccedenti tale importo.

Peraltro, l'articolo 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007 prevede che, per l'anno 2008, non sia concessa la perequazione automatica alle pensioni il cui importo complessivo annuo sia superiore ad 8 volte il trattamento minimo INPS.

L'intero importo delle pensioni che eccedono il limite anzidetto non può essere perequato.

Lo stesso comma 19 contiene una disposizione di salvaguardia secondo la quale le pensioni di importo superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione siano perequate parzialmente fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

La legge n. 247/2007, all'articolo 1, comma 3, reca disposizioni in materia di benefici pensionistici in favore di lavoratori dipendenti che hanno svolto attività lavorative usuranti. Il richiamato articolo 1, comma 3, prevede che "il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti" secondo i principi e i criteri direttivi previsti dalla medesima norma.

Il beneficio in questione è riconosciuto alle seguenti categorie di lavoratori:

lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica:

lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una permanenza minima nel periodo notturno;

lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità;

conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Il beneficio pensionistico in parola è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto per un determinato periodo una delle predette attività a condizione che abbiano svolto: nel periodo transitorio (che verrà definito con gli emanandi decreti legislativi), una delle attività usuranti per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa; a regime, una delle attività usuranti per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

Il beneficio pensionistico di cui trattasi consiste nella riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l'accesso al pensionamento di anzianità.

I lavoratori interessati non possono in ogni caso accedere al pensionamento di anzianità con un'età inferiore ai 57 anni e un'anzianità contributiva inferiore ai 35 anni.

La disciplina delle decorrenze del pensionamento di anzianità dei soggetti in questione è dettata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

I decreti legislativi dovranno altresì stabilire la documentazione e gli elementi di prova attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il riconoscimento del beneficio in esame.

La legge n. 247/2007 reca, inoltre, disposizioni in materia di benefici pensionistici per lavoratori che hanno svolto attività lavorativa con esposizione all'amianto.

L'articolo 1, comma 20, prevede che "Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

Il successivo comma 21 prevede che "Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del

1992, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Il diritto al beneficio pensionistico di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, è riconosciuto ai sensi della disposizione in esame ai lavoratori i quali si trovino nelle seguenti condizioni: abbiano presentato all'INAIL, entro il 15 giugno 2005, la domanda di certificazione dell'attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto; abbiano svolto attività con esposizione all'amianto in aziende interessate da atti di indirizzo già emanati, in materia, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla base dei quali sono state rilasciate certificazioni dall'INAIL la cui validità, ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, è stata affermata dall'articolo 18, comma 8, della legge n. 31 luglio 2002, n. 179; non siano titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2007.

Ai lavoratori per i quali ricorrano le predette condizioni il diritto al beneficio previdenziale di cui all'articolo 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni è riconosciuto considerando anche l'attività lavorativa svolta fino alla data di inizio dell'azione di bonifica e comunque non oltre il 2 ottobre 2003.

Le modalità di attuazione delle disposizioni sopra illustrate saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Si cita infine l'articolo 46 (Disposizioni in favore di inabili) del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, “recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”.

La disposizione in esame è diretta a riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità per i figli riconosciuti inabili che svolgano attività lavorativa con finalità terapeutica.

Il citato articolo 46 aggiunge quattro commi (dal comma 1-bis al comma 1-quinquies) all'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Il comma 1-bis stabilisce che l'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili la quale, ai sensi del successivo nuovo comma 1-quater, deve essere accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti secondo la disposizione di cui al richiamato comma 1, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento dei trattamenti

pensionistici ai superstiti, di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Il successivo comma 1-ter prevede che l'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al precedente comma non possa essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, incrementato del 30%.

Il decreto 20 novembre 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha determinato in misura pari a +1,7, dal 1° gennaio 2008, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni.

**Gestione prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti**

Rendiconto dell'anno 2008

PAGINA BIANCA

Relazione del Direttore generale

Il bilancio consuntivo dell'anno 2008 della Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti, redatto secondo gli schemi del DPR 27 febbraio 2003 n. 97, presenta un avanzo economico di esercizio di 5,723 mld su cui hanno inciso le disposizioni, con effetto retroattivo, dell'art. 2, commi 25 e 26 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Per effetto del risultato di esercizio l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2008 è di 175,768 mld.

Nel prospetto che segue, vengono riportati i dati sintetici dei rendiconti relativi agli ultimi cinque esercizi.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
(in milioni di euro)

Anno	Entrate	Uscite	Risultato di Esercizio	Situazione Patrimoniale al 31 dicembre
2004	19.281	12.488	6.793	148.214
2005	19.586	13.319	6.267	154.481
2006	20.548	13.664	6.884	161.365
2007	22.043	13.363	8.680	170.045
2008	23.258	17.535	5.723	175.768

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale vengono sinteticamente indicati:

- i valori "economici" delle poste accertate per il 2008 e raffrontate con i corrispondenti dati relativi all'anno 2007;**
- la situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2007 e 2008.**